Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 12 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 794.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 212 a 218, relativi alla scuola di specializzazione in « Anatomia ed istologia patologica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica

Art. 212. — La scuola ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica.

Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

La durata del corso di specializzazione è di tre anni.

Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso non dovrà essere superiore a trenta.

L'ammissione alla scuola avverrà per titoli; qualora il numero degli aspiranti idonei per titoli superi quello prescritto, l'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per esami.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 213. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica (1° corso);
Tecnica istologica ed istochimica (1° corso).

2° *Anno*:

Anatomia patologica sistematica (2° corso);
Tecnica istologica ed istochimica (2° corso);
Diagnostica istopatologica (1° corso);
Elementi di microscopia elettronica.

3° *Anno*:

Diagnostica istopatologica (2° corso);
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.

Art. 214. — Il direttore della scuola può integrare i corsi con altre materie complementari, seminari, cicli di conferenze.

E' fatta riserva per l'eventuale adeguamento a quanto stabilito dagli europei organismi in tema di scuole di specializzazione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **795**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato è modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La tabella *A*, relativa ai posti di professori di ruolo, è modificata nel senso che i posti di professore di ruolo della facoltà di lettere e filosofia sono aumentati da 10 a 14; i posti di professore di ruolo della facoltà di magistero sono aumentati da 24 a 29.

La tabella *A*-bis, relativa ai posti di professore aggregato, è modificata nel senso che i 5 posti di professore aggregato della facoltà di magistero e 4 posti di professore aggregato della facoltà di lettere e filosofia sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **796**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è modificato come dal testo annesso al presente decreto che è approvato e firmato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 34

ALLEGATO

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

L'art. 45, è modificato nel senso che la facoltà di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in storia.

Dopo l'art. 49, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al corso di laurea in storia:

CORSO DI LAUREA IN STORIA

Art. 50. — Durata del corso di studio: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: *a*) antico, *b*) medievale, *c*) moderno. Sono titoli di ammissione: *a*) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b*) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di maturità o abilitazione magistrale. Quest'ultimo titolo non è valido per l'indirizzo antico.

A) *Indirizzo antico.*

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Storia greca;
2) Storia romana;
3) Storia del Mediterraneo antico orientale;
4) Epigrafia e antichità antiche;
5) Epigrafia e antichità romane;
6) Papirologia;
7) Numismatica antica;
8) Archeologia;
9) Storia della filosofia antica;
10) Paleografia greca e latina;
11) Storia orientale antica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Topografia antica;
2) Archeologia delle province romane;
3) Climatologia storica;
4) Ebraico;
5) Esegesi delle fonti di storia greca e romana;
6) Esegesi delle fonti di diritto romano;
7) Etruscologia ed archeologia italica;
8) Filologia greca e latina;
9) Geologia e sedimentologia storica;
10) Istituzioni di diritto romano;
11) Paletnologia;
12) Letteratura cristiana antica;
13) Letteratura greca;
14) Letteratura latina;
15) Storia del cristianesimo antico;
16) Storia delle religioni del mondo classico;
17) Storia del diritto romano;
18) Storia dell'economia antica;
19) Storia del diritto greco;
20) Storia sociale del mondo antico;
21) Storia delle costituzioni del mondo antico;
22) Una storia regionale dell'antichità.

B) *Indirizzo medievale.*

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Storia medievale;
2) Paleografia latina e diplomatica;
3) Archivistica;
4) Letteratura latina medievale;
5) Filologia romanza;
6) Storia bizantina;
7) Storia medievale dell'Oriente europeo (oppure: Storia e antichità mussulmane);
8) Storia della filosofia medievale;
9) Lettorato di latino;
10) Istituzioni medievali;
11) Storia dei paesi islamici.

Sono insegnamenti complementari:

1) Archeologia medievale;
2) Antichità e istituzioni medievali;
3) Bibliografia e biblioteconomia;
4) Cronologia e cronografia;
5) Numismatica, sfragistica e araldica;
6) Linguistica, onomastica e toponomastica medievali;
7) Epigrafia medievale;
8) Filologia italiana;
9) Storia del diritto romano;
10) Storia del commercio e della navigazione;
11) Storia del diritto italiano;
12) Codicologia;
13) Pubblicistica e cronachistica medievali;
14) Paleografia musicale;
15) Storia delle esplorazioni geografiche;
16) Storia e civiltà precolombiane dell'America;
17) Lingua e letteratura catalana;
18) Paleografia greca;
19) Esegesi delle fonti della storia medievale;
20) Papirologia;
21) Istituzioni di diritto romano;
22) Geografia storica;
23) Storia dell'arte medievale;
24) Letteratura umanistica;
25) Storia agraria medievale;
26) Una storia regionale del medioevo;
27) Storia degli insegnamenti tardo-antichi e medievali.

C) *Indirizzo moderno.*

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Storia moderna;
2) Storia degli antichi stati italiani;
3) Storia dei paesi afro-asiatici nell'età moderna;
4) Storia dei paesi slavi;
5) Storia americana;
6) Storia del Rinascimento;
7) Storia della filosofia moderna;
8) Storia del pensiero scientifico nell'età moderna;
9) Storia della letteratura italiana moderna;
10) Cinematica dei fatti economici e sociali;
11) Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati in gruppo possono essere scelti separatamente fuorchè sia indicato « oppure »):

1) Storia dell'età della riforma e della controriforma;
2) Storia dell'età dell'illuminismo;
3) Storia del Risorgimento;
4) Storia delle Chiese cristiane, diritto ecclesiastico o diritto canonico;
5) Storia delle istituzioni politiche, istituzioni di diritto pubblico;
6) Storia del diritto italiano;
7) Storia dei trattati e relazioni internazionali; diritto internazionale;

8) Una storia regionale dell'età moderna;
9) Filosofia della storia;
10) Storia della lingua italiana;
11) Statistica oppure calcolo delle probabilità, istituzioni di matematiche;
12) Storia delle matematiche, istituzioni di matematiche;
13) Storia della medicina, antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
14) Storia della dottrina chimico-inorganica;
15) Storia dell'urbanistica;
16) Storia della tecnica, elementi di macchine, oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologie generali, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
17) Cronologia e tecniche della misura del tempo;
18) Storia della geografia, oppure storia delle esplorazioni, geografia fisica, storia dell'agricoltura, ecologia;
19) Storia del commercio, oppure storia dell'industria, economia politica, merceologia;
20) Storia della moneta e della borsa, scienza delle finanze;
21) Storia navale, tecnologia della nave, oppure architettura navale;
22) Storia dell'arte moderna.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in nove insegnamenti fra quelli complementari oltre a due esami superati per gli insegnamenti scelti fra i seguenti:

1) Lingua e letteratura inglese;
2) Lingua e letteratura francese;
3) Lingua e letteratura tedesca;
4) Lingua e letteratura spagnola;
5) Lingua e letteratura russa.

E' opportuno che non più di tre esami in ciascun indirizzo siano scelti fra gli insegnamenti di altri indirizzi o corsi di laurea e che le discipline indicate congiuntamente siano scelte assieme.

Almeno due esami complementari dovranno preferibilmente essere scelti fra gli insegnamenti seguenti;

1) Storia economica;
2) Storia delle dottrine politiche;
3) Storia delle dottrine economiche;
4) Teoria e storia della storiografia;
5) Storia della scienza e della tecnica.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. 797.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è modificato come dal testo annesso al presente decreto che è approvato e firmato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 79

ALLEGATO

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

L'art. 38, è modificato nel senso che la facoltà di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in storia.

Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al corso di laurea in storia:

Art. 45. — Durata del corso di studio: quattro anni:

Il corso di studi si distingue in cinque indirizzi: *a*) antico; *b*) medioevale; *c*) moderno; *d*) contemporaneo; *e*) storico-religioso.

Sono titoli di ammissione: *a*) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b*) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di maturità o di abilitazione. Quest'ultimo titolo non è valido per l'indirizzo antico.

A) *Indirizzo antico.*

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia greca;
Storia romana;
Storia del Mediterraneo antico orientale;
Epigrafia e antichità greche;
Epigrafia e antichità romane;
Papirologia;
Numismatica antica;
Archeologia;
Storia della filosofia antica;
Paleografia greca e latina;
Storia orientale antica.

Sono insegnamenti complementari:

Topografia antica;
Archeologia delle province romane;
Climatologia storica;
Ebraico;
Esegesi delle fonti di storia greca e romana;
Esegesi delle fonti di diritto romano;
Etruscologia ed archeologia italica;
Filologia greca e latina;
Geologia e sedimentologia storica;
Istituzioni di diritto romano;
Paletnologia;

Letteratura cristiana antica;
Letteratura greca;
Letteratura latina;
Storia del cristianesimo antico;
Storia delle religioni del mondo classico;
Storia del diritto romano;
Storia dell'economia antica;
Storia del diritto greco;
Storia sociale del mondo antico;
Storia delle costituzioni del mondo antico;
Una storia regionale dell'antichità.

B) *Indirizzo medioevale.*

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia medioevale;
Paleografia latina e diplomatica;
Archivistica;
Letteratura latina medioevale;
Filologia romanza;
Storia bizantina;
Storia medioevale dell'oriente europeo (oppure: storia e antichità mussulmane);
Storia della filosofia medioevale;
Lettorato di latino;
Istituzioni medioevali;
Storia dei paesi islamici.

Sono insegnamenti complementari:

Archeologia medioevale;
Antichità ed istituzioni medioevali;
Bibliografia e biblioteconomia;
Cronologia e cronografia;
Numismatica, sfragistica e araldica;
Linguistica, onomastica e topomastica medioevali;
Epigrafia medioevale;
Filologia italiana;
Storia del diritto romano;
Storia del diritto italiano;
Storia del commercio e della navigazione;
Codicologia;
Pubblicistica e cronachistica medioevali;
Paleografia musicale;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Storia e civiltà precolombiane dell'America;
Lingua e letteratura catalana;
Paleografia greca;
Esegesi delle fonti della storia medioevale;
Papirologia;
Istituzioni di diritto romano;
Geografia storica;
Storia dell'arte medioevale;
Letteratura umanistica;
Storia agraria medioevale;
Una storia regionale del medioevo;
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali.

C) *Indirizzo moderno.*

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia moderna;
Storia degli antichi stati italiani;
Storia dei paesi afro-asiatici nell'età moderna;
Storia dei paesi slavi;
Storia americana;
Storia del Rinascimento;
Storia della filosofia moderna;
Storia del pensiero scientifico nell'età moderna;
Storia della letteratura italiana moderna;
Cinematica dei fatti economici e sociali;
Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati in gruppo possono essere scelti separatamente fuorchè sia indicato « oppure »):

Storia dell'età della riforma e della controriforma;
Storia dell'età dell'illuminismo;
Storia del Risorgimento;
Storia delle Chiese cristiane, diritto ecclesiastico o diritto canonico;
Storia delle istituzioni politiche, istituzioni di diritto pubblico;
Storia del diritto italiano;
Storia dei trattati e relazioni internazionali, diritto internazionale;
Una storia regionale nell'età moderna;
Filosofia della storia;
Storia della lingua italiana;
Statistica oppure calcolo delle probabilità, istituzioni di matematiche;
Storia della matematiche, istituzioni di matematiche;
Storia della medicina, antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata; oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
Storia della dottrina chimico-inorganica;
Storia dell'urbanistica;
Storia della tecnica, elementi di macchine, oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologie generali, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
Cronologia e tecniche della misura del tempo;
Storia della geografia, oppure storia delle esplorazioni, geografia fisica;
Storia dell'agricoltura, ecologia;
Storia del commercio, oppure storia dell'industria, economia politica, merceologia;
Storia della moneta e della borsa, scienza delle finanze;
Storia navale, tecnologia della nave, oppure costruzioni navali, oppure architettura navale;
Storia dell'arte moderna.

D) *Indirizzo contemporaneo.*

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia del Risorgimento;
Storia contemporanea;
Storia d'Italia nel secolo XX;
Metodologie sociologiche;
Filosofia della scienza;
Geografia politica;
Geografia economica;
Cinematica dei fatti economici e sociali;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia delle innovazioni tecnologiche;
Letteratura italiana contemporanea.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati sulla stessa linea sono da scegliere preferibilmente congiunti fuorchè sia indicato « oppure »):

Storia dei paesi africani nel secolo XX;
Storia dei paesi dell'estremo oriente nel secolo XX;
Storia dei paesi del vicino oriente nel secolo XX;
Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia dell'America centrale;
Storia dell'America meridionale;
Storia dell'Unione Sovietica;
Storia dell'Inghilterra e del Commonwealth nel secolo XX;
Storia della Francia;
Storia della Spagna;
Storia della Germania;
Storia dei Paesi Scandinavi;
Storia delle istituzioni, diritto internazionale;
Storia della fisica contemporanea; fisica;
Storia della matematica contemporanea;
Storia della medicina contemporanea;
Antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
Storia della chimica contemporanea, chimica generale;
Storia del giornalismo;
Storia sociale;
Storia della biologia;
Storia delle tecniche contemporanee, elementi di macchine, oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologia generale, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
Statistica;
Storia della moneta, scienza delle finanze, economia politica;
Storia delle regioni italiane, istituzioni di diritto pubblico;
Storia militare;
Storia dell'aviazione;
Storia dei trasporti nei secoli XIX e XX;
Storia degli sports;
Storia della seconda guerra mondiale e dei movimenti partigiani;
Teoria dei futuribili;
Economia politica;
Istituzioni di matematica.

E) *Indirizzo storico-religioso.*

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia greca;
Storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia contemporanea;
Storia della Chiesa;
Storia del cristianesimo e storia delle origini cristiane;
Storia delle religioni;
Storia della liturgia;
Letteratura cristiana antica;
Archeologia cristiana oppure archeologia e storia dell'arte greca e romana, oppure archeologia e topografia medioevale.

Sono insegnamenti complementari:

Filologia veterotestamentaria;
Filologia neotestamentaria;
Ebraico e lingue semitiche comparate;
Storia della letteratura latina medioevale;
Letteratura latina;
Letteratura italiana;
Paleografia e diplomatica;
Archivistica;
Papirologia;
Storia della teologia;
Letteratura greca;
Filologia bizantina;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
Filosofia della storia;
Filosofia della religione;
Storia della filosofia;
Filosofia morale;
Filosofia teoretica;
Sanscrito;
Etnologia;
Sociologia;
Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
Agiografia;
Storia dell'arte medioevale e moderna;
Storia del diritto romano;
Storia della pedagogia;
Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
Organizzazione internazionale;
Storia del movimento sindacale;
Metodologia didattica della storia;
Islamistica;
Religioni dell'India e dell'estremo oriente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in nove insegnamenti scelti tra quelli complementari oltre a due esami superati tra gli insegnamenti scelti tra i seguenti:

Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura tedesca;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura russa.

E' opportuno che non più di tre esami in ciascuno indirizzo siano scelti fra gli insegnamenti di altri indirizzi o corsi di laurea e che le discipline indicate congiuntamente siano scelte assieme.

Almeno due esami complementari dovranno preferibilmente essere scelti fra gli insegnamenti seguenti:

Storia economica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Teoria e storia della storiografia;
Storia della scienza e della tecnica.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **798.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro apostolo e di S. Martino vescovo, in Zignago.

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 1° marzo 1974, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Pietro apostolo, in frazione Pieve del comune di Zignago (La Spezia), e di S. Martino vescovo, in frazione Serò dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **799.**

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 799. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare dalla Società azionaria immobiliare Modenese - S.A.I.M. - Società per azioni, in Modena, in liquidazione, per il prezzo di L. 8.000.000, un immobile sito in Modena, via Mare Adriatico n. 141-143, della superficie complessiva di mq 720 e individuato nel nuovo catasto edilizio urbano di Modena alla partita 20588, mappale n. 4737/1 (ora mappale 4737) da adibire ad archivio e magazzino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1974, n. **800.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1123, concernente autorizzazione all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura - Civitanova Marche - Montegranaro », in Civitanova Marche, ad acquistare un immobile.

N. 800. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1123, nel senso che l'autorizzazione all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura - Civitanova Marche - Montegranaro », in Civitanova Marche, ad acquistare un immobile di cui al decreto medesimo, s'intende concesso per il prezzo di L. 19.200.000 anzichè per quello di L. 9.620.000, indicato nel decreto predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1952, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 1952 con il quale fu approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della borsa valori di Roma;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 novembre 1956 con il quale fu costituito un ruolo transitorio di agenti di cambio presso la borsa valori di Roma, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale venne iscritto con la qualifica di agente di cambio e secondo l'ordine di graduatoria il sig. Riccardo Maini;

Vista la dichiarazione in data 16 gennaio 1973 con la quale il sig. Riccardo Maini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 19 gennaio 1973;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Su proposta del Ministro per il Tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 19 gennaio 1973, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Riccardo Maini dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1974

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 233

(444)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1953, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1954, con il quale il sig. Giovanni Attilio Balleri fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 5 marzo 1974 con la quale il sig. Giovanni Attilio Balleri ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 20 marzo 1974;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Su proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 20 marzo 1974, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Giovanni Attilio Balleri dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 234

(447)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 3 agosto 1972, relativo alla concessione di un contributo al comune di Torino per la ristrutturazione e il restauro degli edifici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1972, con il quale il comune di Torino è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la ristrutturazione ed il restauro degli edifici da destinare a sede di uffici giudiziari ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 3 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1972, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la ristrutturazione ed il restauro degli edifici da destinare a sede di uffici giudiziari di Torino decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la ristrutturazione ed il restauro degli edifici da destinare a sede di uffici giudiziari di Torino decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 153

(452)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 16 novembre 1972, relativo alla concessione di un contributo al comune di Adria per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1973, con il quale il comune di Adria è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 16 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1973, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Adria decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Adria decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 145

(448)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Albidona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 marzo 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Albidona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Albidona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dal mare e dai rilievi collinari ricchi di lussureggiante vegetazione, ed ha particolare interesse pubblico in quanto costituisce un belvedere che offre visuali di suggestiva bellezza;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Albidona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il vincolo comprende tutti gli immobili di cui ai catastali numeri 42 e 53. Tale zona è delimitata dal perimetro formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Amendolara, indi da detta linea di confine fino alla intersezione con la linea limite del foglio catastale 42, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 53, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Trebisacce, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Jonio sopra detto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di Albidona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Verbale n. 16

Oggi 13 marzo 1972, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie della Calabria, in Cosenza, via Monte Santo n. 22, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

ALBIDONA: protezione di una zona del territorio comunale;

(*Omissis*).

La commissione passa a discutere l'argomento dell'ordine del giorno riguardante il comune di Albidona.

Il vice presidente riferisce che la zona tinteggiata in colore verde sulla planimetria inviata, già da tempo ai vari membri della commissione, ha rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i quadri naturali formati dal mare e dai rilievi collinari ricchi di lussureggiante vegetazione, ha particolare interesse pubblico in quanto costituisce un belvedere che offre visuali di suggestiva bellezza.

(*Omissis*).

Detta zona è delimitata dal perimetro formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Amendolara, indi da detta linea di confine fino alla intersezione con la linea limite del foglio catastale 42, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 53, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Trebisacce, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Jonio sopra detto.

(*Omissis*).

Costatato che il sindaco di Albidona, regolarmente invitato con lettera raccomandata A.R. n. 1508 del 21 febbraio 1972, non si è presentato, dopo ampia discussione al riguardo, alla quale prendono parte i vari membri intervenuti, la suddetta proposta di protezione, secondo le limitazioni sopra espresse, viene messa ai voti e all'unanimità accettata. Il presidente, constatata la maggioranza dei pareri favorevoli alla tutela proposta, dichiara, a nome della commissione, approvata la protezione sopra descritta.

(*Omissis*).

(376)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Rettifica delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Pescara.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58 che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 28 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 181 del 20 luglio 1967, con il quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Pescara ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Visto il decreto ministeriale n. 87 del 26 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 125 del 15 maggio 1972, con il quale è stata resa esecutiva la mappa dei vincoli per l'aeroporto di Pescara ai sensi dell'art. 715-*quater* della predetta legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente le modificazioni della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che, all'art. 1 modifica la denominazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che non si è provveduto ai sensi dell'articolo 15 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, alla determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi d'impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e della Aviazione civile e alla determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

che occorre modificare il citato decreto delle caratteristiche n. 39 del 28 giugno 1967;

che occorre ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione stabilire la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pescara;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Pescara come segue:

direzione di atterraggio: 40°-220°;

lunghezza di atterraggio superiore ai mt. 1500;

livello medio aeroporto mt. 11,40 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata NE mt. 8,00 s.l.m.;

testata SO mt. 14,60 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto modifica il decreto ministeriale n. 39 del 28 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 20 luglio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti
PRETI

(696)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 dicembre 1950, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1497, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1951, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona di S. Bartolomeo, sita nell'ambito del comune di La Spezia;

Considerato che per alcune località comprese in tale zona vincolata, e precisamente le località Pagliari, Muggiano e Ruffino, sono venute a mancare le esigenze che avevano determinato l'imposizione del vincolo di bellezze d'insieme;

Vista l'istanza del comune di La Spezia;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere, in base all'art. 14 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla restrizione del vincolo sopracitato;

Considerato che la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di La Spezia, nell'adunanza del 26 ottobre 1971, ha deliberato di restringere il perimetro dell'area vincolata con il decreto ministeriale 9 dicembre 1950, stralciando dalla stessa le località di Pagliari, Muggiano e Ruffino;

Decreta:

Il vincolo imposto ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 9 dicembre 1950, sulla zona di S. Bartolomeo, in comune di La Spezia, è parzialmente revocato, nel senso che dal detto vincolo sono escluse le località di Pagliari, Muggiano e Ruffino, così delimitate:

Pagliari, compresa nel seguente perimetro: via Pitelli, via della Rossa per un tratto di m. 120, quindi, girando ad angolo retto, segue la curva di livello quota 10 fino alla recinzione, verso ovest, della zona militare, per seguirla fino alla via Pitelli, punto di partenza;

località Ruffino, così delimitata: a sud dal viale S. Bartolomeo per un tratto di 180 metri; ad est dalla salita Ruffino alla curva di livello quota 50, da un sentiero pedonale che si svolge verso ponente sino alla via Ugo Botti, quindi lungo la stessa via per metri 140 verso sud seguendo la curva di livello quota 30, passando lungo la recinzione dell'edificio scolastico per costeggiare alle spalle l'area già detta occupata dagli edifici posti lungo la via Ugo Botti, fino a ricongiungersi con il viale S. Bartolomeo;

località Muggiano, compresa nel seguente perimetro: da via S. Bartolomeo seguendo la via Pio Ferro, fino all'inizio della scalinata, si sale lungo il canale che segue fino a quota 32; di qui in linea retta si unisce per seguire il sentiero che, passando a monte dell'abitato, arriva alla curva di livello quota 30. La quota 30 è il limite per la parte ovest dell'abitato S. Bartolomeo e alla via Pio Ferro.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di La Spezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone svincolate, come previsto dall'articolo 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: URSO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Verbale n. 17

Il giorno 26 ottobre 1971, alle ore 9 si è riunita nella sala delle riunioni dell'amministrazione provinciale di La Spezia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia, a seguito di regolare convocazione, per esaminare l'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) COMUNE DI LA SPEZIA: riduzione di aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

Il presidente pone in discussione il secondo punto dell'ordine del giorno:

COMUNE DI LA SPEZIA: riduzione di aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Zona di San Bartolomeo:

Il vincolo della zona denominata San Bartolomeo posto con decreto ministeriale del 9 dicembre 1950 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1951 viene modificato come segue:

il viale San Bartolomeo a partire dal punto di sbocco della strada per Pitelli, la via Pitelli fino alla recinzione che delimita ad ovest la zona militare, la detta recinzione fino alla curva di livello quota 10; quota 10 fino a via della Rossa, tratto di via della Rossa fino all'incrocio di via Pitelli.

la via per Pitelli sino oltre il nucleo abitato per un tratto di metri 300, da questo punto allineamento perpendicolare sino all'intersezione col confine con il comune fino alla strada di Lerici, prosegue lungo la via Pio Ferro fino all'inizio della scalinata, sale lungo il canale che segue fino a quota 32. Di qui in linea retta si unisce per seguire il sentiero che passando a monte dell'abitato arriva alla curva di livello quota 30. La quota 30 è il limite per la parte ovest dell'abitato, che passa poi per il canalone sino a ritornare al viale San Bartolomeo. Indi segue il vecchio perimetro del viale San Bartolomeo sino all'incrocio con salita San Ruffino, che segue fino alla curva di livello quota 50, prosegue con un sentiero pedonale che si svolge verso ponente fino alla via Ugo Botti, e lungo la stessa via per metri 140; da questo punto verso sud segue la curva di livello quota 30, la recinzione dell'edificio scolastico per costeggiare alle spalle l'area già detta occupata dagli edifici posti lungo la via Ugo Botti fino a ricongiungersi con il viale San Bartolomeo. Indi segue il vecchio perimetro lungo il viale San Bartolomeo fino al punto di incrocio con via Pitelli.

(*Omissis*).

(377)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 184;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Varese presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Alberti, dott. Isidoro, direttore dell'ufficio del lavoro.

Membri:

Gervasini geom. capo Federico, rappresentante del genio civile;

Caravati geom. Augusto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Granelli dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Landi Paolo, Soffientini Gianni, Fior Riccardo, Dettoni Remo, Monfrini Guido, Tibiletti Giuseppe e Bettiol Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Pasini rag. Sandro, Piermartini dott. Carlo, Talamona rag. Emilio e Ossola cav. uff. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bernardi cav. Romeo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(506)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1975.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi di strada in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 29 gennaio 1973, n. 70, con il quale l'amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto:

1) la classificazione tra le provinciali dei seguenti tronchi di strada costruiti in variante:

a) tronco della strada provinciale « Postumia », che inizia dalla nuova tangenziale nord di Mosio, al km 5+000 della strada provinciale « Marcaria-Acquanegra », e si ricongiunge al vecchio tracciato nei pressi di Redonesco, in prossimità di Corte Palazzina, dell'estesa di km 3+005;

b) tronco della strada provinciale « Marcaria-Acquanegra », che inizia in prossimità di Corte Salvato e termina al km 7+500, in prossimità di Corte Montale, dell'estesa di km 3+280;

2) la declassificazione a comunale dei tronchi stradali delle strade provinciali succitate dismessi a seguito di variante;

Visto il voto 7 maggio 1974, n. 150 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, per quel che concerne la richiesta di declassificazione, che per i tronchi dismessi, non deve darsi corso a formale provvedimento, in quanto trova applicazione l'art. 6 della legge 12 febbraio 1958 numero 126;

Ritenuto, per quel che concerne la richiesta di classificazione, che i tronchi costruiti in variante possono essere classificati provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tronchi di strade costruiti in variante di cui alle premesse, punti *a*) e *b*), dell'estesa rispettivamente di km 8+005 e di km 3+280 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificati provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 159, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti in data 14 ottobre 1970 dal sindaco di Mola di Bari avverso i provvedimenti ministeriali 25 marzo 1970, mediante i quali alcuni immobili siti nel predetto comune, piazza XX Settembre numeri 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 e via Annunziata n. 1, di proprietà dei signori Iacoviello Giuseppe Aurelio e Sofia, nonchè l'altro immobile ubicato in piazza XX Settembre n. 79, di proprietà della sig.ra De Serio Lucrezia, venivano assoggettati a tutela indiretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(733)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 95 Istruzione, foglio n. 10, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giuseppe D'Andrea avverso il provvedimento 25 febbraio 1967, n. 10540-C/4, del provveditore agli studi di Benevento, di reiezione di un precedente ricorso gerarchico dell'interessato avverso la qualifica di « insufficiente », attribuitagli dal preside dell'istituto tecnico commerciale « Alberti » di quella città per l'anno scolastico 1965-1966.

(792)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale e di abilitazione professionale

Il dott. Luigi Mauro, nato a Paola (Cosenza) il 6 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 28 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(737)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 7 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	644,80	644,80	644,80	644,80	644,50	644,70	644,75	644,80	644,80	644,75
Dollaro canadese	645 —	645 —	645,30	645 —	644,70	645,10	645 —	645 —	645 —	645 —
Franco svizzero	255,18	255,18	255 —	255,18	255,40	255,15	255 —	255,18	255,18	255,15
Corona danese	114,58	114,58	114,60	114,58	114,43	114,55	114,59	114,58	114,58	114,57
Corona norvegese	126,95	126,95	127,10	126,95	126,80	126,90	126,99	126,95	126,95	126,90
Corona svedese	159,88	159,88	159,90	159,88	159,75	159,85	159,80	159,88	159,88	159,85
Fiorino olandese	263,10	263,10	263,50	263,10	262,90	263,10	263,15	263,10	263,10	263,10
Franco belga	18,2560	18,2560	18,2450	18,2560	18,24	18,25	18,26	18,2560	18,25	18,20
Franco francese	148,09	148,09	148,20	148,09	147,98	148,10	147,90	148,09	148,09	148,05
Lira sterlina	1528,30	1528,30	1528,50	1528,30	1526,65	1528,20	1528,25	1528,30	1528,30	1528,30
Marco germanico	272,64	272,64	272,75	272,64	272,34	272,60	272,45	272,64	272,64	272,70
Scellino austriaco	38,4450	38,4450	38,42	38,4450	38,40	38,40	38,38	38,4450	38,44	38,40
Escudo portoghese	26,28	26,28	26,28	26,28	26,29	26,25	26,28	26,28	26,28	26,28
Peseta spagnola	11,4190	11,4190	11,4325	11,4190	11,45	11,40	11,41	11,4190	11,41	11,40
Yen giapponese	2,1825	2,1825	2,18	2,1825	2,179	2,18	2,1825	2,1825	2,18	2,18

Media dei titoli del 7 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,100
» 5 % (Ricostruzione)	91,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,275
» 5 % (Città di Trieste)	88,075
» 5 % (Beni esteri)	87,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,250
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,50
» » » 5,50 % 1979	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,550
» poliennali 7 % 1978	95,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1975

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	644,775
Dollaro canadese	645 —
Franco svizzero	255,09
Corona danese	114,585
Corona norvegese	126,97
Corona svedese	159,84
Fiorino olandese	263,125
Franco belga	18,258
Franco francese	147,995
Lira sterlina	1528,275
Marco germanico	272,545
Scellino austriaco	38,412
Escudo portoghese	26,28
Peseta spagnola	11,414
Yen giapponese	2,182

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fiesole

Con deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 1974, n. 13921, è stato approvato il piano regolatore generale (determinazioni finali) del comune di Fiesole (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(629)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma

Con delibera della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 3371 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 17 dicembre 1974, con prot. n. 3468/3421) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale relativa all'azzonamento agricolo adottata dal comune di Tizzano Val Parma (Parma) con deliberazione del consiglio comunale 18 maggio 1974, n. 73.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 14, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(588)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense

Con delibera della giunta regionale 23 novembre 1974, n. 3206 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 10 dicembre 1974 con prot. n. 3325/3345) è stata approvata la variante al piano regolatore generale relativa all'inclusione di norme transitorie nelle norme di attuazione del piano regolatore generale, adottata dal comune di San Secondo Parmense (Parma) con deliberazione del consiglio comunale 3 dicembre 1974, n. 55.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 16, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(589)

Variante al piano regolatore generale del comune di Voghiera

Con delibera della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 3370, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 18 dicembre 1974 con atto n. 3467/3504) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, relativa all'inserimento di una zona di completamento per impianti agricoli speciali nel piano e dell'art. 24-*bis* (zone agricole speciali di complemento tipo *A*) nelle norme tecniche di attuazione, adottata dal comune di Voghiera (Ferrara) con deliberazione del consiglio comunale 25 febbraio 1974, n. 7.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 12, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(593)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Imola

Con delibera della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 3366, (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 17 dicembre 1974, con prot. n. 3463/3411) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, consistente nel destinare a parco territoriale l'area dell'azienda agricola dell'I.N.P.S. in Montecatone, adottata dal comune di Imola (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 26 ottobre 1973, n. 406.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 19, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(591)

Con delibera della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 3364, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 18 dicembre 1974, con prot. n. 3461/3503) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, relativa all'individuazione delle aree commerciali, adottata dal comune di Imola (Bologna) con deliberazione consiliare 13 settembre 1973, n. 307.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 11, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(592)

Variante al piano regolatore generale del comune di Crevalcore

Con delibera della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 3368, (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 17 dicembre 1974 con prot. n. 3465/3412) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale, relativa alle zone artigianali e industriali in frazione Palata Pepoli, adottata dal comune di Crevalcore (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 25 luglio 1973, n. 225.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 17, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(590)

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con delibera della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 3365, (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 3462/3405 in data 17 dicembre 1974) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale, relativa alla scelta dell'area per lo ampliamento del complesso ospedaliero, adottata dal comune di Faenza (Ravenna) con deliberazione del consiglio comunale 1° febbraio 1974, n. 19/1311.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 13, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(594)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a settantanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, all'art. 4 dove è scritto: «3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo *art. 8* del presente bando», leggasi: «3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo *art. 10* del presente bando».

(1074)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere di 3ª classe, carriera direttiva, ruolo amministrativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la delibera consiliare del 29 ottobre 1973, con la quale è stato approvato il bando di concorso specificato sopra e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra:

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Roselli dott. Oreste, consigliere di Stato.

Componenti:

Ciavarella prof. Domenico, docente di scienze delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Bari;
Nuzzo prof. Mario, docente di diritto civile presso l'Università di Roma;
Turrisi dott. Vincenzo, capo ufficio IPOST;
Ficara dott. Leonardo, capo ufficio IPOST.

Segretario:

Sauro dott.ssa A. Maria, consigliere di 3ª classe IPOST.

Il presidente: BRUNI

(603)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentatre posti di vice segretario - vice contabile, carriera di concetto, ruolo amministrativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la delibera consiliare del 29 ottobre 1973, con la quale è stato approvato il bando di concorso specificato sopra e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1974;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra:

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Petroni dott. Mario, direttore generale IPOST.

Componenti:

Genovese prof. Giovanni, docente di diritto presso l'Istituto tecnico commerciale «G. da Verrazzano» di Roma;
Maroccia prof. Francesco, docente di diritto presso l'Istituto tecnico commerciale «Matteucci» di Roma;
Spadaccino dott. Peppino, capo ufficio IPOST;
Del Rio dott. Demetrio, capo sezione IPOST.

Segretario:

Masiello dott. Vito, consigliere di 3ª classe IPOST.

Il presidente: BRUNI

(604)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di applicato aggiunto, carriera esecutiva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la delibera consiliare del 29 ottobre 1973, con la quale è stato approvato il bando di concorso specificato sopra e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 agosto 1974;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra:

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Belli cav. uff. Franco, capo servizio IPOST.

Componenti:

Adorisio dott. Francesco, capo sezione IPOST;
Burburan dott. Luciano, capo sezione IPOST;
Battista dott. Michele, capo sezione IPOST;
Gasperini dott.ssa Giuseppina, capo sezione IPOST.

Segretario:

Ralli dott. Marcello, consigliere di 3ª classe IPOST.

Il presidente: BRUNI

(607)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 355;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 1974, n. 45906/8/07 (punto 8);
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1974, n. 54906/8.7;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1974, registro n. 3 Turismo, foglio n. 24, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:

Caleffi dott.ssa Carmela nata Arturo, primo dirigente.

Membri:

De Cesare dott. Aldo, dirigente generale A.R.;
Collalti dott. Massimo, direttore di sezione;
Liggeri dott. Mario, direttore di sezione;
De Simone prof. dott. Antonino, direttore di sezione.

Svolgerà le funzioni di segretario il direttore di sezione Granato dott. Lucio.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1974

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Turismo, foglio n*. 39

(679)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Savona n. 1234 in data 6 marzo 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ufficiale sanitario nel comune di Vado Ligure (Savona);

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 675 del 9 aprile 1974 e n. 1537 del 6 agosto 1974, con i quali si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Vista l'idoneità riportata dall'unico concorrente innanzi alla commissione giudicatrice del predetto concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022 *bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

Il dott. Giovanni Colantuoni, nato a Vado Ligure (Savona) il 23 dicembre 1925, viene dichiarato idoneo avendo riportato punti 176,422.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune interessato.

Genova, addì 19 dicembre 1974

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio decreto n. 24 di pari data con cui è stata dichiarata l'idoneità dell'unico candidato presentatosi a sostenere le prove d'esame nel concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Vado Ligure (Savona) bandito con decreto del medico provinciale di Savona n. 1234 in data 6 marzo 1972;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1973, n. 1022-*bis*;

Decreta:

Il dott Giovanni Colantuoni, nato a Vado Ligure il 23 dicembre 1925, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Vado Ligure (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona ed a quello del comune interessato.

Genova, addì 19 dicembre 1974

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(748)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2620 del 21 giugno 1974, n. 2815 del 1° luglio 1974, n. 3216 del 24 luglio 1974, n. 3285 del 6 agosto 1974, n. 3911 del 30 settembre 1974 e n. 4473 del 2 novembre 1974 con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in questa provincia al 10 luglio 1973, tra cui quella di Castelgomberto (unica);

Preso atto della rinuncia alla predetta condotta medica di Castelgomberto del dott. Giovanni Rodighiero con lettera del 12 dicembre 1974;

Viste altresì le preventive rinuncie alla predetta sede pervenute al dott. Gino Zanini con telegramma del 10 gennaio 1975 e dal dott. Alberto Corrà con telegramma del 23 dicembre 1974;

Accertato che in base alla graduatoria di merito di cui al decreto n. 2619 del 21 giugno 1974 e alle preferenze formulate nelle rispettive domande di partecipazione al concorso la condotta di Castelgomberto va assegnata al dott. Giovanni Florio;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Giovanni Florio è dichiarato vincitore della condotta medica di Castelgomberto.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti, per la parte afferente la condotta medica indicata, i precedenti decreti in premessa ricordati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Vicenza, addì 10 gennaio 1975

Il medico provinciale: BONIFACI

(747)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. 57.

Assistenza domiciliare alle persone anziane - Provvedimenti a favore dei comuni o loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'erogazione ai comuni dei contributi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 1973, n. 3, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di delega agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di cui all'ultima parte dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1973, n. 3, è elevato a L. 150.000 annue per assistito.

Art. 2.

Fermi restando gli altri termini fissati dalla legge regionale n. 3/73, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate annualmente entro il 15 di settembre.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 600 milioni, si provvede per il 1974 con i fondi del cap. 17000 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio che viene integrato mediante storno di lire 240 milioni dal cap. 16500 che presenta la necessaria disponibilità.

L'onere per gli anni successivi, nell'importo previsto al comma precedente, farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per gli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 *luglio* 1974 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *agosto* 1974.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. 58.

Interventi straordinari per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 118 del 18 aprile 1974 ed al fine di favorire lo sviluppo agricolo-zootecnico, la piena valorizzazione delle risorse del territorio e l'incremento della produzione bovina, la regione Toscana, con la presente legge, dispone il programma di interventi di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Sono erogati premi agli allevatori che nelle loro aziende agricole producono vitelli e li destinano all'allevamento o che acquistano e allevano vitelli nati in altre aziende agricole del territorio nazionale sempre che sia dimostrato che la produzione e l'allevamento sono stati possibili in relazione all'ordinamento produttivo dell'azienda agricola.

Art. 3.

Gli allevatori che producono vitelli e si impegnano a destinarli all'allevamento ricevono un premio alla nascita di lire 25.000 per ciascun vitello.

Il premio di cui al comma precedente è erogato anche per i vitelli nati morti e per gli aborti oltre il 6° mese di gravidanza, con esclusione dei casi provocati da brucellosi.

Art. 4.

Gli allevatori che allevano vitelli nati nelle loro aziende fino al peso di 400 kg se maschi e di 350 kg se femmine, oppure fino all'eruzione dei denti picozzi da adulto, ricevono un premio di L. 25.000 per ciascun vitello.

L'importo del premio può essere elevato fino ad un massimo di L. 50.000 per gli allevatori coltivatori diretti, mezzadri e per le cooperative.

Art. 5.

Gli allevatori che acquistano vitelli prodotti in altre aziende agricole del territorio nazionale e li allevano secondo quanto stabilito al precedente art. 4, per un periodo non inferiore a sei mesi, ricevono un premio di L. 25.000 per ciascun vitello.

L'importo del premio può essere elevato a L. 50.000 per gli allevatori coltivatori diretti, mezzadri e per le cooperative.

Art. 6.

Per le aziende ricadenti per la maggior parte della loro superficie nei territori dichiarati montani ai sensi delle vigenti leggi, i premi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce la entità dei premi previsti dagli articoli 4, secondo comma, 5, secondo comma, 6.

Art. 7.

I premi non sono cumulabili con eventuali erogazioni comunitarie che abbiano le stesse finalità.

Art. 8.

Gli interventi previsti sono attuati dai comuni mediante deliberazioni della giunta comunale. La giunta regionale provvederà ad anticipare ai comuni le somme occorrenti. Per ogni semestre, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni rendiconteranno alla giunta regionale le erogazioni effettuate, conseguentemente sarà provveduto alla reintegrazione degli stanziamenti anticipati.

Art. 9.

I comuni parzialmente montani, viste le delimitazioni dei territori dichiarati montani, con proprie deliberazioni recepiranno tali delimitazioni relativamente al territorio comunale informandone gli allevatori interessati.

Art. 10.

Gli interessati presenteranno le domande, intese ad ottenere i benefici previsti, ai comuni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 le domande dovranno essere presentate entro dieci giorni dalla nascita dei vitelli o dagli aborti.

Per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 le domande dovranno essere presentate all'avvenuto conseguimento dei requisiti stabiliti dagli stessi articoli.

In tali domande l'allevatore sottoscriverà gli impegni previsti.

Per i casi di vitelli nati morti e per gli aborti, dovrà allegarsi inoltre certificazione veterinaria attestante le cause del decesso o dell'aborto.

Art. 11.

I comuni, entro quindici giorni dalla ricezione delle domande di cui al precedente articolo disporranno per l'istruttoria mediante sopralluogo. In tale sopralluogo sarà provveduto alla marcatura dei vitelli e alla redazione di un rapporto dal quale risulti l'accertamento delle condizioni necessarie per avere diritto al premio.

Per i sopralluoghi i comuni si avvarranno, oltre che del proprio personale, del personale tecnico degli uffici della Regione competenti per territorio.

Per i vitelli nati i comuni provvederanno a rilasciare agli allevatori apposita certificazione contenente gli estremi per la individuazione del vitello, risultante dagli accertamenti effettuati nei sopralluoghi. Tale certificazione dovrà indicare inoltre il nome dell'allevatore interessato, l'azienda e il luogo ove è ubicata, nonchè gli impegni che l'allevatore medesimo ha assunto all'atto della richiesta del premio. Questa certificazione dovrà seguire il vitello al fine di consentire eventuali controlli e, successivamente, la registrazione degli adempimenti conseguenti cui l'allevatore è tenuto ad ottemperare.

Art. 12.

Il premio previsto dall'art. 3 sarà liquidato a seguito della presentazione della domanda di cui al secondo comma dello art. 10.

I premi previsti dagli articoli 4 e 5 saranno liquidati a seguito della presentazione della domanda di cui al terzo comma dell'art. 10.

Nei casi di aziende condotte a mezzadria i premi di cui gli articoli 3, 4 e 5 saranno corrisposti mediante emissione di mandato di pagamento intestato ad entrambe le parti e pagabile con firma congiunta sia del proprietario e del mezzadro. Le maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 a favore dei mezzadri sono corrisposte direttamente agli interessati.

Art. 13.

Ove a seguito dei sopralluoghi l'allevatore risultasse inadempiente saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art 14.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano ai vitelli nati a partire dal 19 maggio 1974, data di entrata in vigore della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Per i vitelli nati nel periodo compreso tra il 19 maggio 1974 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli allevatori presenteranno le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in deroga ai termini previsti dall'art. 10.

Tali domande dovranno essere corredate di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti per la erogazione del premio.

Art. 15.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è disposta la spesa di L. 1.500.000.000 per l'anno 1974 con imputazione al cap. 29750 « Provvidenze straordinarie a favore della zootecnia » del bilancio dell'esercizio 1974 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 16.

Negli stati di previsione del bilancio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

Parte 1ª - ENTRATA

Titolo 3° - *Entrate extratributarie*

Categoria 1ª - Contributi

Cap. 01850. — Quota fondo per l'attuazione di provvedimenti urgenti per la zootecnia (legge 18 aprile 1974, n. 118) . . . . L. 1.000.000.000

Totale . . . L. 1.000.000.000

In diminuzione:

Parte 2ª - SPESA

Titolo 2° - *Spese in conto capitale*

Sezione 4ª - *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 29800. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (legge 16 maggio 1970, n. 281) (legge 7 agosto 1973, n. 512) . . . L. 500.000.000

Totale . . . L. 500.000.000

Di nuova istituzione:

Parte 2ª - SPESA

Titolo 2° - *Spese in conto capitale*

Sezione 4ª - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 29750. — Provvidenze straordinarie a favore della zootecnia (legge 18 aprile 1974, n. 118) . . . . L. 1.500.000.000

Totale . . . L. 1.500.000.000

Art. 17.

La giunta regionale provvederà annualmente alla erogazione ai comuni di contributi per gli oneri aggiuntivi derivanti dalla applicazione della presente legge in proporzione diretta allo ammontare degli interventi attuati e nella misura massima del cinque per cento.

Art. 18.

Le somme stanziate e non impegnate in un determinato esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi per non oltre due anni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. 59.
Fondo regionale di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un « Fondo regionale di garanzia » per la copertura di rischi derivanti agli istituti ed enti esercenti il credito agrario dalla concessione, ai termini delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, di mutui e prestiti non fruenti della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assistiti o meno dal concorso pubblico negli interessi, ed erogati a favore di coltivatori diretti singoli od associati e di cooperative agricole.

Art. 2.

La garanzia del fondo regionale si applica ai mutui e prestiti contratti con istituti di credito appositamente convenzionati con la Regione qualora gli interessati, all'atto della richiesta del mutuo o del prestito, chiedano di beneficiare della garanzia regionale.

Le convenzioni di cui al comma precedente, deliberate dalla giunta regionale, sono stipulate con aziende di credito, casse di risparmio, istituti di credito a medio e lungo termine, esercenti il credito agrario. Dell'avvenuta stipulazione delle convenzioni e data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Le convenzioni dovranno prevedere, fra l'altro:

a) le procedure, i criteri e le modalità della garanzia sussidiaria regionale prevista dalla presente legge, da esplicarsi sino all'ammontare del 100% della perdita che gli istituti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva — in riferimento alle garanzie assunte — nei confronti dei mutuatari inadempienti;

b) che per i mutui ed i prestiti posti in essere con ammortamento a rate semestrali od annuali e con durata complessiva superiore ad anni 4, le procedure di riscossione coattiva non potranno essere intraprese prima che siano rimaste insolute due rate semestrali od una rata annuale, salvo i casi nei quali il rinvio dell'azione esecutiva non comprometta la validità delle garanzie assunte;

c) che gli istituti mutuanti devono operare, una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui e prestiti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, una trattenuta dello 0,20% ridotta a 0,10% per le operazioni con durata non superiore a due anni. Tale trattenuta dovrà essere versata al fondo, semestralmente, dopo il 30 giugno e dopo il 31 dicembre di ogni anno;

d) l'obbligo per gli istituti mutuanti di comunicare al comitato di cui all'art. 4 le richieste di cui all'art. 2, primo comma.

Art. 4.

Il « Fondo » è amministrato da un comitato composto di nove membri di cui:

tre designati dal consiglio regionale nel rispetto della minoranza;

uno designato dalla giunta e scelto fra gli esperti di economia agraria;

uno designato dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, in relazione ai compiti demandati dall'art. 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760;

due designati dalle associazioni dei coltivatori diretti;

due designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole.

Il comitato viene costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 5.

Spetta al comitato di deliberare in ordine alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al « Fondo » degli istituti di credito.

L'erogazione delle somme conseguenti alla garanzia regionale è disposta dal presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza della commissione di controllo istituita ai sensi dell'art. 54 dello statuto.

Art. 7.

La dotazione finanziaria del « Fondo » è costituita:

a) da L. 70.000.000 all'anno per cinque anni, relativi agli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, stanziati dalla regione Toscana;

b) dalle somme che gli istituti dovranno versare ai sensi dell'art. 3, lettera *c*);

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite all'apposito conto corrente fruttifero intestato al « Fondo regionale di garanzia » e che sarà tenuto ed amministrato dallo Istituto federale di credito agrario per la Toscana;

d) dalle altre somme che la regione Toscana decidesse di far affluire al « Fondo » in relazione all'attività operativa del settore del credito agrario;

e) da altre eventuali possibili entrate che il comitato del « Fondo » dovrà peraltro espressamente accettare.

L'accettazione è disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale;

f) dalle eventuali somme recuperate dagli istituti mutuanti nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo.

La situazione finanziaria del fondo è allegata al conto consuntivo della Regione.

Art. 8.

La garanzia di cui alla presente legge esplica la sua efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del « Fondo ».

Art. 9.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici dello Stato.

Art. 10.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1974 di L. 70.000.000 farà carico al cap. 21050 « Spesa per il finanziamento del fondo regionale di garanzia » (prima delle cinque annualità) che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

La medesima spesa relativa agli anni dal 1975 al 1978 compreso farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione dei relativi bilanci.

Art. 11.

Lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 è così modificato:

In diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . L. 70.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 4ª - *Azione di intervento in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 21050. — Spese per il finanziamento del fondo regionale di garanzia (prima delle cinque annualità) . . . . L. 70.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. **60**.

Contributi per il miglioramento, l'ammodernamento e lo incremento del patrimonio ricettivo e delle attrezzature complementari ai fini dello sviluppo del turismo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Toscana, nell'ambito degli obbiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale, promuove, al fine dell'adeguamento dell'offerta alla domanda turistica, il miglioramento, l'ammodernamento e l'incremento degli esercizi

ricettivi, nonchè il potenziamento delle attrezzature complementari all'attività turistica, mediante la concessione di contributi a sostegno delle iniziative degli operatori pubblici e privati, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Soggetti destinatari

Possono essere beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, compatibilmente con le specifiche indicazioni per le singole iniziative:

a) privati operatori ed enti pubblici e di diritto pubblico diversi da quelli di cui alla seguente lettera *c*);

b) associazioni in qualsiasi forma costituite la cui attività sociale sia rivolta a soddisfare le esigenze del tempo libero e della domanda turistica dei giovani, dei lavoratori e degli anziani;

c) comuni, province, comunità montane, loro consorzi.

Art. 3.

Iniziative assistite dal contributo regionale

I contributi sono concessi, secondo le modalità di cui agli articoli successivi, per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) opere di costruzione, ricostruzione, adattamento, trasformazione di immobili da adibire a:

1) alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici di tipo alberghiero, costituiti anche in complessi di singole unità abitative, a proprietà unica o frazionata, purchè ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria;

2) altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;

3) complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;

4) rifugi alpini;

b) opere di ampliamento, ammodernamento, miglioramento delle strutture ricettive di cui alla lettera *a*);

c) spese per arredamento o rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive di cui alla lettera *a*);

d) opere di ammodernamento, ampliamento di stabilimenti balneari o opere complementari agli stessi;

e) opere di adattamento, trasformazione, ampliamento, ammodernamento, spese di arredamento e rinnovo dell'arredamento di immobili e locali adibiti all'esercizio della ristorazione;

f) allestimento di spiagge libere, attrezzate, esecuzione di lavori di miglioramento delle attrezzature balneari già esistenti e di proprietà dei comuni;

g) esecuzione di opere e di impianti complementari alla attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

h) acquisto di beni mobili ed immobili da parte di aziende associate in forma cooperativa.

I contributi per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma possono essere concessi anche per il contestuale acquisto, da parte del gestore, dello immobile adibito ad esercizio ricettivo, nei limiti di cui allo art. 14, terzo e quinto comma.

Art. 4.

Opere di costruzione, trasformazione di alberghi pensioni ed altre strutture ed immpianti ricettivi

Per le iniziative di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, il contributo è concesso nella misura del 5% annuo costante su operazioni di mutuo di durata quindicennale e di importo non eccedente il 60% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 14.

Il contributo annuo costante è elevato al 6% nel caso che le opere siano localizzate nelle zone di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

La durata dell'operazione di mutuo, e il periodo di concessione del relativo contributo, possono essere ventennali qualora l'iniziativa sia assunta dai soggetti indicati alla lettera *c*) dell'art. 2.

Se l'iniziativa è assunta dagli stessi soggetti di cui al precedente comma o dalle associazioni indicate alla lettera *b*) dell'art. 2, la misura del contributo per le opere concernenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale o rifugi alpini è elevata di un punto percentuale rispetto alle corrispondenti previsioni del primo e secondo comma del presente articolo.

In alternativa, limitatamente al caso di iniziative assunte da comuni, province, comunità montane, loro consorzi, può essere concesso un contributo annuo costante ventennale nella misura del 7% sui tre quinti della spesa riconosciuta ammissibile.

Le misure percentuali del contributo annuo previste dal presente articolo sono comunque elevate o ulteriormente elevate di un punto, qualora le opere siano localizzate in territori per i quali è vigente il piano produttivo di insediamento turistico ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5.

Opere di ampliamento, ammodernamento di alberghi pensioni ed altre strutture ed impianti ricettivi

Per le iniziative di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, il contributo è concesso nella misura del 5% annuo costante su operazioni di mutuo di durata decennale e di importo non eccedente il 50% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 14.

Il contributo annuo costante elevato al 6% nel caso che le opere siano localizzate nelle zone di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

Se l'iniziativa è assunta dai soggetti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, il contributo per le opere concernenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale o rifugi alpini è concesso nella misura del 6% annuo costante su operazioni di mutuo di durata decennale e di importo non eccedente il 60% della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo annuo costante è elevato al 17% nel caso che le opere siano localizzate nelle zone di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, numero 1.

Per i contributi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Arredamento di alberghi, pensioni ed altre strutture ed impianti ricettivi

Le iniziative di cui alla lettera *c*) dell'art. 3, qualora connesse con quelle dei precedenti articoli 4 e 5, si cumulano agli effetti della concessione dei contributi ivi previsti.

Nel caso che l'iniziativa riguardi solo l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento, il contributo è concesso nella misura del 5% annuo costante su operazioni di mutuo di durata quinquennale e di importo non eccedente il 50% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 14. Il contributo annuo costante è elevato al 6%, qualora tale iniziativa interessi strutture ricettive localizzate nelle zone di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

Per le stesse iniziative di cui al comma precedente, il contributo è concesso, limitatamente al 50% della spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 6% del canone annuale relativo ad operazioni di locazione finanziaria di durata massima quinquennale contratte dai soggetti di cui all'art. 2. Hanno titolo di preferenza le operazioni contratte con imprese produttrici toscane.

Se l'iniziativa di cui al secondo comma è assunta dai soggetti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, e riguarda complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale o rifugi alpini, il contributo è concesso nella misura del 6% annuo costante, ovvero del 7% nel caso di localizzazione delle dette strutture ricettive nelle zone di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, numero 1.

Art. 7.

Opere di miglioramento degli stabilimenti balneari

Per le iniziative di cui alla lettera *d*) dell'art. 3, il contributo è concesso nella misura del 4% annuo costante su operazioni di mutuo di durata quinquennale e di importo non eccedente il 50% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 14.

Art. 8.

Opere di trasformazione, miglioramento spese di arredamento per esercizi della ristorazione

Per le iniziative di cui alla lettera *e*) dell'art. 3, qualora concernenti l'adattamento, la trasformazione e l'ampliamento, il contributo è concesso nella misura del 4% annuo costante su operazioni di mutuo di durata decennale e di importo non eccedente il 50% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 14.

Qualora l'iniziativa concerna l'ammodernamento o il solo arredamento o rinnovo dell'arredamento, il contributo è concesso, alle stesse condizioni percentuali di cui al comma precedente, su operazioni di mutuo di durata quinquennale.

Art. 9.

Spiagge libere attrezzate miglioramento attrezzature balneari di proprietà dei comuni

Per le iniziative di cui alla lettera *f)* dell'art. 3, realizzate dai comuni, il contributo è concesso nella misura del 7% annuo costante su operazioni di mutuo di durata ventennale e di importo non eccedente l'80% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 14.

Art. 10.

Opere e impianti complementari all'attività turistica

Per le iniziative di cui alla lettera *g)* dell'art. 3, realizzate dagli enti locali territoriali di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, il contributo è concesso nella misura del 7% annuo costante su operazioni di mutuo di durata ventennale e di importo non eccedente il 60% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 14.

Il contributo è concesso preferenzialmente per iniziative di interesse culturale è ricreativo. Hanno in ogni caso titolo di priorità le iniziative per opere ed impianti previsti nei piani produttivi di insediamento turistico di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ai fini del contributo regolato dal presente articolo sono considerate opere e impianti complementari all'attività turistica, o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, quelli che interessano teatri, auditori, sale attrezzate polifunzionali, palazzi dei congressi, il miglioramento delle attrezzature per il diporto nautico.

Art. 11.

Acquisti da parte di aziende associate in forma cooperativa

Per le iniziative di cui alla lettera *h)* dell'art. 3, qualora realizzate dai soggetti ivi indicati, il contributo è concesso nella misura del 6% annuo costante della spesa riconosciuta ammissibile, su operazioni di mutuo di durata decennale per l'acquisto di beni immobili e di durata quinquennale per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature.

L'utilizzazione da parte delle aziende associate dei beni di cui al comma precedente deve essere finalizzata, anche alternativamente, alla produzione e gestione di servizi di lavanderia, di servizi di prenotazione, alla gestione amministrativa e contabile, alla gestione degli acquisti di prodotti alimentari per la confezione dei cibi e per i servizi della ristorazione.

Art. 12.

Variazioni della durata del mutuo

La durata del mutuo previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 non è vincolante agli effetti della concessione del contributo regionale.

Nel caso che il mutuo sia contratto per una durata inferiore a quella indicata nei citati articoli, il contributo annuo regionale è concesso limitatamente all'effettivo periodo di ammortamento.

Nel caso che il mutuo sia contratto per una durata superiore, il contributo annuo regionale non può eccedere la durata indicata dai predetti articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e la garanzia sussidiaria di cui all'art. 17 per le iniziative previste dall'art. 4 non può eccedere la durata dei mutui indicata per le iniziative stesse.

Art. 13.

Erogazione dei contributi

I contributi concessi, a norma dei precedenti articoli, in annualità costanti sulle operazioni di mutuo, possono essere erogati anche per il periodo di eventuale prefinanziamento.

L'erogazione dei mutui può avvenire per stati di avanzamento, accertati nelle forme consuete in atto presso l'istituto mutuante.

I contributi erogati in annualità costanti sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile sono corrisposti direttamente ai richiedenti. Di tali contributi è consentito lo sconto presso gli istituti finanziari.

Art. 14.

Determinazione della spesa ammissibile

Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile agli effetti dell'applicazione della presente legge, compatibilmente con il tipo di iniziativa per la quale si richiede il contributo:

l'acquisto del terreno o dell'immobile necessario alla realizzazione dell'iniziativa;

l'esecuzione delle opere edilizie;

l'attuazione e installazione degli impianti fissi e tecnologici;

l'arredamento.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile concorre alla determinazione della spesa ammissibile purchè tale acquisto non si sia già verificato alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 18 e si tratti di bene ubicato in aree per le quali la normativa urbanistica in atto nel territorio consenta una destinazione conforme all'iniziativa da realizzare.

Ferme restando le condizioni di cui al comma precedente, la spesa per l'acquisto di immobile già adibito ad albergo di terza o quarta categoria, a pensione o a locanda, concorre alla determinazione della spesa ammissibile solo se effettuata da chi risulti titolare della licenza amministrativa dell'esercizio gestito nell'immobile stesso, da almeno dieci anni ininterrotti alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 18. Agli effetti del decorso del decennio può essere cumulato il periodo di gestione del precedente titolare, semprechè il richiedente abbia acquisito la proprietà dell'azienda per successione *mortis causa* e risulti titolare della licenza da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile necessario per la realizzazione delle opere di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 non può superare, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, rispettivamente il 20% e il 30% dell'investimento complessivo.

La spesa per l'acquisto dell'immobile da parte del gestore ai sensi del terzo comma del presente articolo non può superare il 50% dell'investimento complessivo.

Art. 15.

Divieto di cumulo dei contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le stesse opere e iniziative, con altri contributi concessi dalla Regione e con analoghe provvidenze concesse da enti pubblici.

Art. 16.

Convenzioni con istituti di credito e relativi criteri

Le operazioni di mutuo cui è subordinata l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere contratte con istituti di credito appositamente convenzionati con la Regione.

Tali convenzioni, da deliberarsi dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stipulate con aziende di credito, casse di risparmio, istituti di credito a medio e lungo termine, sezioni di credito fondiario ed opere pubbliche. Dell'avvenuta stipulazione delle convenzioni è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le convenzioni disciplinano, tra l'altro:

a) il tasso di interesse praticato per i mutui assistiti dal contributo regionale;

b) le procedure e i criteri per la concessione dei finanziamenti da parte dell'istituto di credito;

c) criteri e modalità relativi alle garanzie per le operazioni di mutuo;

d) l'erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento delle opere;

e) le modalità di liquidazione dei contributi regionali;

f) il servizio di assistenza finanziaria ai destinatari del contributo regionale, da apprestarsi dall'istituto di credito.

Art. 17.

Garanzia sussidiaria della Regione

Nel caso che i soggetti beneficiari dei contributi regionali di cui all'art. 4 non siano in grado di prestare autonomamente idonee garanzie reali o personali, i mutui da essi contratti con gli istituti convenzionati ai sensi dell'articolo precedente e destinati alla realizzazione di opere o di iniziative comportanti investimenti di importo non superiore a 80 milioni di lire possono essere assistiti da garanzia sussidiaria della Regione, sino

all'ammontare massimo della perdita complessiva che l'istituto mutuante dimostrerà di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva, nella misura da stabilire nella convenzione di cui all'articolo precedente. Sono fatte salve le particolari disposizioni normative riguardanti le garanzie a favore dei comuni, province o loro consorzi.

Agli effetti di cui al comma precedente la giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria.

Per i mutui ed i prestiti posti in essere con ammortamento a rate semestrali od annuali, le procedure di riscossione coattiva, le cui spese sono a completo carico dell'istituto mutuante, non potranno essere intraprese prima che siano rimaste insolute due rate semestrali o una annuale.

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

a) dalle somme previste alla lettera *i*) dell'art. 25 della presente legge;

b) dalle somme per interessi maturate sulle disponibilità del fondo;

c) dal 50% delle eventuali somme recuperate dagli istituti mutuanti nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo stesso.

La garanzia esplica la sua efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del fondo.

Quando sia operante il fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, recante l'istituzione della «Fidi-Toscana S.p.a.» e lo stesso sia articolato in due sezioni, delle quali una rivolta a garantire le operazioni a medio termine, il consiglio regionale determina con proprio provvedimento la liquidazione del fondo regionale di garanzia di cui al presente articolo, e la destinazione delle eventuali disponibilità.

Art. 18.

Presentazione delle domande di contributo

La domanda per ottenere il contributo regionale, da redarsi in carta legale, è rivolta al presidente della giunta regionale e deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende effettuare l'iniziativa.

Nella domanda devono essere indicate le iniziative che si intendono realizzare e il tipo di contributo richiesto ai sensi della presente legge, nonchè, nel caso si renda necessaria la contrazione del mutuo, l'istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli convenzionati a norma dell'art. 16. Ai fini del divieto di cumulo di cui all'art. 15, il richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, se e quali altre richieste di contributo abbia avanzato.

Le domande devono essere corredate:

a) dal progetto di massima e dalla relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche delle opere e loro ubicazione;

b) dal preventivo dettagliato di spesa;

c) dal piano di finanziamento.

Della domanda e di ogni altro documento a corredo il richiedente deve contestualmente inviare copia al presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale cura la trasmissione della copia della domanda e dei documenti di cui al precedente comma all'istituto di credito indicato dal richiedente. L'istituto stesso provvede a completare la propria istruttoria secondo le modalità e nei termini stabiliti nelle convenzioni, di cui all'articolo 16, comunicando tempestivamente i risultati alla giunta regionale.

Il richiedente è altresì tenuto a inviare all'istituto di credito prescelto ogni documentazione da questo ritenuta necessaria ai fini della istruttoria bancaria, secondo le apposite indicazioni inserite nella suddetta convenzione.

Ai fini della presentazione delle domande di cui al presente articolo e per ogni ulteriore successiva necessità, la Regione assicura a tutti i soggetti richiedenti un servizio di assistenza tecnica, attraverso l'E.R.T.A.G., l'Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale, di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 31.

Art. 19.

Istruttoria delle domande

I comuni istruiscono le domande pervenute entro un mese dal ricevimento.

Nello stesso termine i consigli dei comuni compresi nelle zone di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, possono delegare la comunità montana a svolgere le funzioni di cui ai seguenti commi, relativamente alle domande concernenti le iniziative di cui agli articoli 4, 5 e 10.

Entro i due mesi successivi al termine di cui al primo comma, i consigli comunali o i consigli delle comunità montane delegate, avuto riguardo alla iniziativa nei suoi aspetti sociali, economici, tecnici e finanziari, deliberano, nel quadro della strumentazione urbanistica e di piano e delle indicazioni programmatiche regionali, le proposte di ammissione al finanziamento, ordinandole secondo priorità e stabilendo altresì l'entità della spesa ammissibile ai sensi dell'art. 14. Nello stesso termine provvedono alla trasmissione degli atti alla giunta regionale.

I consigli sono inoltre tenuti a dichiarare con propria deliberazione i motivi per i quali ritengono di non inoltrare alla giunta regionale la proposta di ammissione per singole domande, dandone comunicazione al richiedente.

Ai fini della formulazione delle proposte di ammissione di cui al terzo comma, i comuni e le comunità montane sentono il parere dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni rappresentative a livello zonale o provinciale, degli operatori turistici e delle associazioni democratiche del tempo libero beneficiari dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 20.

Contributi per gli oneri a carico dei comuni

Gli oneri conseguenti alle attività svolte dai comuni o dalle comunità montane ai sensi dell'art. 19 della presente legge, sono a carico del bilancio regionale nella misura del 3% dell'ammontare del contributo erogato, sul mutuo contratto, nel primo anno di ammortamento del mutuo.

Art. 21.

Piano di ripartizione dei contributi

La giunta regionale, sulla base delle deliberazioni dei consigli comunali e dei consigli delle comunità montane, oltrechè sulle risultanze della istruttoria degli istituti di credito, propone al consiglio regionale, almeno ogni sei mesi, il piano di ripartizione dei contributi.

Il piano di ripartizione è predisposto avendo riguardo alla localizzazione delle iniziative e delle opere e in riferimento alle aree economiche di programma.

Art. 22.

Concessione e liquidazione dei contributi

I contributi sono concessi dalla giunta regionale sulla base del piano di ripartizione approvato dal consiglio regionale.

Con il provvedimento di concessione la giunta regionale stabilisce il termine entro il quale le singole iniziative devono essere portate a compimento.

La liquidazione dei contributi è subordinata, oltre all'effettiva contrazione del mutuo che si renda necessario ai sensi della presente legge, alla esibizione, nei termini stabiliti dalla giunta regionale, di regolare licenza edilizia, quando prescritta in riferimento al tipo di iniziativa, nonche alla presentazione di certificati di avvenuta trascrizione del vincolo di destinazione di cui al successivo art. 23, ovvero alla produzione dello atto formale di impegno di cui allo stesso art. 23.

Art. 23.

Vincolo di destinazione

I beni immobili cui sono dirette le iniziative assistite da contributo regionale ai sensi della presente legge sono soggetti al vincolo di specifica destinazione per una durata di tempo pari a quella di erogazione del contributo annuo costante e comunque non inferiore a quella prevista per le rispettive iniziative, dagli articoli 4, 5 e 11.

Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

Nel caso di contributi concessi per il solo arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi ricettivi, e nei casi di cui all'art. 3, lettera *h*), i beneficiari assumono, con formale impegno scritto, l'obbligo di mantenere la continuità di destinazione dei beni mobili e degli arredi acquistati per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento.

Il consiglio regionale, su istanza motivata, sentito il parere del comune competente per territorio, può autorizzare in ogni tempo il mutamento di destinazione e la cancellazione del vincolo quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa. A decorrere dall'anno successivo a quello della autorizzazione cessa la erogazione del contributo regionale.

Art. 24.

Revoca del contributo concesso

La concessione del contributo è revocata con deliberazione della giunta regionale:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nella delibera di concessione;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione e nella documentazione giustificativa della spesa;

c) qualora, prima che siano trascorsi gli anni previsti dal precedente articolo, venga mutata la destinazione dell'immobile, senza preventiva autorizzazione della giunta regionale. In tal caso si procederà al recupero delle somme già erogate, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 25.

Oneri finanziari

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua nei limiti e per la durata di seguito determinati:

a) per i contributi di cui all'art. 4, la spesa di lire 150 milioni per la durata di anni venti;

b) per i contributi di cui all'art. 5, la spesa annua di lire 150 milioni per la durata di anni dieci;

c) per i contributi di cui all'art. 6, la spesa annua di lire 20 milioni per la durata di anni cinque;

d) per i contributi di cui all'art. 7, la spesa annua di lire 10 milioni per la durata di anni cinque;

e) per i contributi di cui all'art. 8, la spesa annua di lire 10 milioni per la durata di anni dieci;

f) per i contributi di cui all'art. 9, la spesa annua di lire 20 milioni per la durata di anni venti;

g) per i contributi di cui all'art. 10, la spesa annua di lire 50 milioni per la durata di anni venti;

h) per i contributi di cui all'art. 11, la spesa annua di lire 40 milioni per la durata di anni dieci;

i) per la costituzione del fondo di garanzia di cui allo art. 17, la spesa di lire 50 milioni per la durata di anni cinque.

Per le annualità successive relative alla concessione dei contributi indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente comma, saranno iscritti negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari sottoindicati i seguenti stanziamenti:

lettera *a)*	L. 150.000.000	dal 1975	al 1993;
lettera *b)*	» 150.000.000	» 1975	» 1983;
lettera *c)*	» 20.000.000	» 1975	» 1978;
lettera *d)*	» 10.000.000	» 1975	» 1978;
lettera *e)*	» 10.000.000	» 1975	» 1983;
lettera *f)*	» 20.000.000	» 1975	» 1993;
lettera *g)*	» 50.000.000	» 1975	» 1993;
lettera *h)*	» 40.000.000	» 1975	» 1983.

Agli oneri per le annualità successive relative alla concessione dei contributi di cui alle lettere del precedente comma, sarà fatto fronte con i fondi dei bilanci degli esercizi finanziari interessati, stanziati nel capitolo corrispondente al 34200 del bilancio 1974, modificato nella descrizione come da successivo articolo.

Agli oneri derivanti dalla costituzione ed alimentazione del fondo di garanzia sussidiaria di cui all'art. 17 della presente legge, nei limiti della spesa prevista alla lettera *i*) del primo comma del presente articolo, sarà fatto fronte con i fondi dei bilanci degli esercizi finanziari interessati, stanziati nel capitolo corrispondente al 34250 del bilancio 1974, che viene istituito con il successivo articolo.

Art. 26.

Previsioni di bilancio

Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge, nei limiti della spesa annua autorizzata di cui al precedente articolo, sarà fatto fronte per l'anno 1974 con gli stanziamenti previsti nei sottoindicati capitoli istituiti nel bilancio regionale nel seguente modo:

Capitolo modificato nella descrizione:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª - *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 12ª - Turismo e industria alberghiera

Cap. 34200. — Contributi per il miglioramento, l'ammodernamento e l'incremento del patrimonio ricettivo e delle attrezzature complementari ai fini dello sviluppo del turismo regionale	L. 450.000.000
Art. 10 - annualità per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 (opere di costruzione di alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive)	» 150.000.000
Art. 20 - annualità per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 (opere di ampliamento, ammodernamento di alberghi, pensioni ed altre strutture ed impianti ricettivi)	» 150.000.000
Art. 30 - annualità per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 (arredamento di alberghi, pensioni ed altre strutture ed impianti ricettivi)	» 20.000.000
Art. 40 - annualità per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 (opere di miglioramento degli stabilimenti balneari) . . .	» 10.000.000
Art. 50 - annualità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 (opere di trasformazione, miglioramento, spese di arredamento per esercizi della ristorazione)	» 10.000.000
Art. 60 - annualità per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 (spiagge libere attrezzate, miglioramento attrezzature balneari di proprietà dei comuni)	» 20.000.000
Art. 70 - annualità per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 (opere ed impianti complementari alla attività turistica) . . .	» 50.000.000
Art. 80 - annualità per la concessione di contributi di cui all'art. 11 (acquisti da parte di aziende associate in forma cooperativa) . . .	» 40.000.000

Capitolo da ridurre:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª - *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 12ª - Turismo ed industria alberghiera

Cap. 34200. — Contributi su operazioni di mutuo per l'incremento del patrimonio ricettivo e delle attrezzature complementari alla attività turistica, ai fini dello sviluppo del turismo regionale	L. 50.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª - *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 12ª - Turismo ed industria alberghiera

Cap. 34250. — Fondo di garanzia sussidiaria di cui all'art. 17 della legge	L. 50.000.000

Le somme stanziate in ciascun esercizio per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, eventualmente non impegnate nell'anno di riferimento, e quelle che si rendessero disponibili per effetto di rinuncia ovvero di revoca dei contributi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **61**.

Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana provvede all'ampliamento del proprio demanio e patrimonio indisponibile agricolo-forestale mediante l'acquisizione di aree atte all'accorpamento e all'organico accrescimento dei complessi esistenti o alla costituzione di nuovi compendi fondiari che, da soli o in unione a proprietà di comuni o di altri enti, siano di estensione sufficiente a garantirne una gestione razionale ed economica.

L'ampliamento del demanio e del patrimonio indisponibile agricolo-forestale della regione Toscana è volto all'attuazione di un'adeguata politica di investimento zootecnico-forestale, di difesa del suolo e dell'ambiente, che si articola nei precipui impegni di:

valorizzare la funzione sociale ed economica del bosco;

recuperare alla produttività zone abbandonate o irrazionalmente coltivate;

attuare organici ed urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da dissesti idrogeologici e da degradazioni del soprasuolo boschivo o del cotico erboso o, infine, di zone particolarmente esposte a fattori di alterazione e inquinamento.

Art 2.

Per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 1, la regione Toscana provvede all'acquisizione dei terreni indicati dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre leggi e disposizioni vigenti riguardanti le acquisizioni alla proprietà pubblica di terreni agro-silvo-pastorali.

In particolare la Regione provvede ad acquisire al proprio demanio e patrimonio indisponibile:

terreni, sottoposti o meno a vincolo idrogeologico, da rinsaldare a rimboschire;

terreni interessati da interventi, in atto o in programma, di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento, di ricostituzione di boschi e miglioramento di pascoli;

terreni rimboschiti a totale o parziale carico dell'amministrazione pubblica;

terreni atti alla costituzione di aziende pilota o di aziende produttive a prevalente indirizzo forestale zootecnico ed ittico-faunistico;

terreni inclusi, interclusi o limitrofi alle foreste dello Stato trasferite alla Regione, necessari per il loro accorpamento ed organico ampliamento;

terreni ricadenti in zona di rilevante interesse naturalistico-ambientale, storico-culturale e turistico-ricreativo.

La Regione può assicurarsi le disponibilità dei terreni descritti anche mediante affitto a lungo termine.

Art. 3.

La giunta regionale propone all'approvazione del consiglio i programmi d'intervento relativi alla presente legge, con la indicazione delle spese ritenute congrue per l'acquisto o l'affitto dei terreni e delle relative strutture e attrezzature.

Il prezzo di acquisto o l'indennità di espropriazione relativi ai terreni da acquisire al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono desunti da apposite perizie estimative elaborate dagli uffici regionali, nel rispetto dei criteri fissati dalle leggi e disposizioni di cui al primo comma dello art. 2 per l'acquisizione alla proprietà pubblica dei terreni agro-silvo-pastorali.

Gli stessi uffici propongono i canoni di affitto in conformità alle vigenti leggi e disposizioni sull'affitto dei fondi rustici.

Nel caso non si possa raggiungere un accordo con i proprietari per l'acquisto dei terreni ai valori correnti, essi possono essere espropriati, con decreto del presidente della giunta regionale, in applicazione delle norme sostanziali e procedurali stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre leggi che regolano la espropriazione di terreni in favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sostituiti, in ogni caso, i competenti organi regionali a quelli statali.

E' fatta comunque salva, in relazione a specifiche opere da realizzare, l'applicazione delle altre norme di legge vigenti per l'occupazione di urgenza e l'esproprio delle aree interessate.

Art. 4.

Al finanziamento degli interventi per l'acquisizione di terreni agricolo-forestali con relative strutture e attrezzature e per il miglioramento del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, si provvede mediante stanziamenti da iscrivere nei bilanci annuali.

Le somme stanziate in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate entro il biennio successivo.

Il finanziamento di L. 6.500.000.000 previsto dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 23, di cui al cap. 30500 del bilancio di previsione per l'anno 1974, è destinato per la quota di lire 5.000.000.000 alle acquisizioni e per la quota di L. 1.500.000.000 ai miglioramenti indicati all'art. 1 della predetta legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1974 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 27 dello statuto.

(126)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750400)